**Gli strumenti.** Accordi di ristrutturazione anche se con adesione al 30% dei crediti

# Spetta al giudice verificare la fattibilità del concordato

**Niccolò Nisivoccia**

Il "Codice della crisi dell'insolvenza" prevede i medesimi strumenti di regolazione della crisi previsti dalla legge fallimentare, della quale sarebbe destinato a prendere il posto; ma contiene alcune novità, alcune importanti altre meno, rispetto agli strumenti attuali.

In primo luogo il "Codice" contiene molte norme di carattere generale, come quella che impone a debitore, creditori e professionisti di ricorrere alla procedura prescelta, quale che sia, rispettandone le finalità, e dunque senza abusarne; oppure quella che invita le autorità preposte a farsene carico «in modo sollecito ed accurato, tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti ed avuto riguardo anche al buon funzionamento del mercato e ai diritti dei lavoratori». Si tratta di norme di comportamento, come tali prive di un vero e proprio carattere prescrittivo, ma ugualmente importanti, visto l'abuso che negli ultimi anni ha contraddistinto le procedure concordatarie, spesso utilizzate in assenza di concrete prospettive di successo.

**L'ESTENSIONE**

Convenzione di moratoria non solo per intermediari finanziari ma anche nei confronti di qualunque altro soggetto

Appartengono al novero delle norme generali anche previsioni to; accordo di ristrutturazione dei debiti; concordato preventivo; transazione fiscale; convenzione di moratoria; concordato fallimentare.

In particolare, l'accordo di ristrutturazione potrà essere approvato anche in presenza di adesioni pari al 30% dei crediti (anziché al 60, che oggi invece rappresenta la soglia minima), quando il debitore garantisca il pagamento immediato dei creditori estranei e non pretenda la concessione di misure protettive (quali il divieto di azioni esecutive o cautelari nel corso delle trattative). Il fine è quello di agevolare il ricorso a questo strumento di composizione della crisi, che fino a oggi ha avuto nella pratica scarsa applicazione.

La convenzione di moratoria potrà trovare a sua volta applicazione non più solo nei confronti di «banche e intermediari finanziari», com'è previsto oggi dall'articolo 182-septies, ma anche di qualunque altro soggetto: anche in questo caso all'evidente fine di agevolarne la diffusione.

Quanto al concordato preventivo, il "Codice" afferma espressamente che dovrà essere considerato «in continuità» non solo il concordato che preveda la prosecuzione dell'attività da parte dello stesso imprenditore ma anche da parte di terzi cui la gestione dell'azienda venga affidata a qualunque titolo (dalla cessione all'usufrutto all'affitto). La formazione delle classi sarà obbligatoria in alcuni casi (per esempio in relazione ai privilegiati di cui non sia previsto il pagamento integrale); verrà sop-

Quotidiano del **Diritto** 24

**CASSAZIONE**

*Tenuità del fatto e archiviazione del Gip*

di **Patrizia Maciocchi**

Il gip non può archiviare de plano il procedimento per la particolare tenuità del fatto senza notificare le decisione all'imputato che si era già dichiarato contrario. Lo hanno deciso i giudici deòòa Corte di cassazione, con la sentenza 56942 depositata ieri.

**quotidianodiritto.ilsole24ore.com**
La versione integrale dell'analisi

Norme & Tributi **Focus** 24

di natura prescrittiva, come quelle che fissano limiti precisi ai compensi dei professionisti, la cui violazione comporterebbe la restituzione o la revoca di quanto corrisposto o quelle sulla prededuzione dei crediti; o come quelle di natura processuale, essendo previsto il principio della «trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi», in virtù del quale tali domande dovranno essere trattate «in via d'urgenza e in un unico procedimento».

Ciò detto, gli strumenti di regolazione della crisi erano e rimangono: piano di risanamen-

pressa l'adunanza dei creditori, perché il diritto di voto dovrà essere esercitato in via telematica; nel caso in cui un unico creditore disponga da solo della maggioranza, il concordato potrà essere approvato solo se, oltre a tale maggioranza, «abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto». Infine, il "Codice" attribuisce al tribunale il potere di verificare nel merito la fattibilità del piano: e questa è una novità molto importante, perché risolve una volta per tutte un problema aperto da sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EBOOK

*Le linee guida 2018 della Guardia di finanza*

Dall'analisi del rischio-evasione alle frodi carosello all'accesso ai dati. Tutte le novità sui controlli fiscali che emergono dalle linee guida diramate dalla Guardia di finanza per il 2018. Nell'e-book sul sito del Sole 24 Ore.

**www.ilsole24ore.com/ebook**

**quotidianodiritto.ilsole24ore.com**
La versione integrale dell'analisi